

Dott. Roberto Mazzoncini  
Prof. Carlo Alberto Romano  
Avv. Giuseppe Porqueddu

“Comitato per la sicurezza e la legalità”  
del Comune di Brescia

Ogg.: Delibera della Giunta comunale n. 22 del 18.03.2014: profili di illegalità in relazione alle normative che regolano la gestione dei rifiuti.

Sottoponiamo all'attenzione di codesto Comitato per la sicurezza e la legalità i rilievi che seguono e che si riferiscono all'oggetto, in quanto lo stesso Comitato ha tra i suoi fini nell'atto costitutivo del 27.12.2013 **“la diffusione della cultura della legalità in ambito formativo e sociale”**.

1. Com'è con certezza ampiamente noto ai membri del Comitato, la criminalità, organizzata e non, trova nella gestione dei rifiuti uno dei terreni di spiccato interesse. Sia la cronaca nazionale, che quella locale, in particolare in tempi recenti, ha più volte portato alla ribalta operazioni illecite nel campo della gestione, del traffico e dello smaltimento dei rifiuti. Dette operazioni hanno sempre un elemento in comune che le caratterizza e che sostanziano gli illeciti: lo stravolgimento delle normative che classificano i rifiuti, che ne determinano la pericolosità e che li distinguono da materiali inerti o che rifiuti non sono, come le biomasse. Così, cambiando i codici CER nei MUD e nei registri di accompagnamento, si spacciano per rifiuti non pericolosi rifiuti caratterizzati originariamente come pericolosi, oppure si considerano come materiali inerti, appropriati per rilevati e sottofondi stradali, rifiuti speciali non trattati come le scorie di fonderia, oppure si spacciano per biomasse, ovvero cippato di legno vergine da bruciare nelle piccole centrali per biomasse, rifiuti speciali costituiti prevalentemente da plastiche. L'affare illecito sta appunto nella differenza di costi e nell'enorme convenienza economica che gli operatori criminali vi ricavano manipolando i codici CER e le caratteristiche dei rifiuti e dei materiali trattati.
2. Dunque la corretta denominazione e classificazione dei rifiuti e dei diversi materiali secondo i codici CER (catalogo europeo dei rifiuti), non sono, in questo caso, come direbbe il Manzoni, dei “semplici accidenti”, bensì un elemento cardine perché la legalità possa tornare ad essere prassi corrente nella gestione dei rifiuti nel nostro Paese. Un tema che dovrebbe, dunque, preoccupare codesto Comitato avendo molto a che fare con “la diffusione della cultura della legalità in ambito... sociale”. E ancor più dovrebbe ingenerare nello stesso Comitato grande preoccupazione il constatare che la stessa Amministrazione comunale di Brescia disattenda in atti formali e in comunicazioni pubbliche quell'elemento cardine sopra richiamato, ovvero la corretta classificazione e denominazione dei rifiuti, secondo i codici CER, come previsto dalla legislazione vigente.
3. Infatti nella Delibera n. 22 del 18.03.2014, (Allegato 1) più volte si fa riferimento esplicito al “conferimento di biomasse” all'inceneritore A2A di Brescia (ultima riga del primo capoverso e seconda riga del terzo capoverso della Delibera; penultima riga del primo capoverso, ultima riga del quarto capoverso e seconda riga del quinto capoverso, della schema di Accordo tra A2A e Comune di Brescia allegato alla Delibera). Appunto questa denominazione “biomasse”, ovvero materiali vegetali vergini da considerare “non rifiuti”,

ripropone quello stravolgimento cui si faceva riferimento al punto 1 e che risulta esser prassi comune della criminalità nella gestione dei rifiuti. La legislazione vigente, proprio per contrastare gli illeciti, definisce da oltre un decennio, con assoluta precisione i materiali che vanno classificati come “biomasse”, sostanzialmente legno e materiali vegetali, vergini e non trattati se non meccanicamente, e quindi da considerare “non rifiuti”. (Allegato 2). Invece, come si evince anche dalla nuova Aia (Allegato 3, in stralcio di seguito riportata), cui peraltro fa esplicito riferimento la Delibera del Comune, il “terzo dei rifiuti conferiti all’inceneritore”, corrispondente all’ex terza linea, più volte citato dalla Delibera come motivo di “compensazione ambientale”, o meglio economica (10,5 euro/tonnellata), non ha nulla a che vedere con le “biomasse” (le “assimilate alla biomasse” non esistono nella normativa!), bensì trattasi esclusivamente di rifiuti speciali, con relativi codici CER, come si può facilmente verificare consultando la Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002, *Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*, (supplemento ordinario alla G. U. n. 108, 10 maggio 2002):

2. che nel documento «Allegato Tecnico all’AIA» trasmesso dalla Regione Lombardia al punto B.1.1 dopo la tabella B3 «rifiuti in ingresso» si richiede venga inserita la seguente frase in conformità con il decreto 8524 del 28 settembre 11 e precisamente: «I

tipi di rifiuti in ingresso, sottoposti alle operazioni R1/010 e R13/D15 (precedentemente destinati alla linea 3) di incenerimento, per un quantitativo pari ad almeno 1/3 del totale, sono individuati dai seguenti CER»;

CER						
19 12 10						
02 01 03	02 01 07	02 03 01	02 03 03	02 03 04	02 07 01	02 07 04
03 01 01	03 01 05	03 03 01	15 01 03	17 02 01	20 01 38	
04 02 21						
03 01 05	20 01 38					
02 03 04						
03 03 07	03 03 10					
19 08 05						
03 03 02	03 03 05	03 03 09	03 03 10	03 03 11		
02 01 06						

Insomma di “biomasse” nell’inceneritore di Brescia non ne sono mai entrate e mai ne entreranno e comunque il famoso “terzo dei rifiuti conferiti” si riferisce esclusivamente a rifiuti speciali e non a “biomasse”. Tra l’altro, dagli ultimi dati analitici resi noti dalle ispezioni dell’Arpa di Brescia (la trasparenza non brilla per quanto concerne l’inceneritore A2A!), le maggiori quantità di questi rifiuti speciali attengono ai codici CER 191210 o CER 191212 (Combustibile derivato dai rifiuti di qualità scadente, le “ecoballe” campane, per intenderci, e rifiuti analoghi) e CER 030307 (*pulper* di cartiera, costituito da plastiche e intriso di cloro). Questi rifiuti speciali, prevalentemente costituiti da plastiche e con alte percentuali di cloro (e relative maggiori emissioni di diossine e PCB), sono ritenuti dall’Arpa più problematici dei rifiuti urbani, per cui dovrebbero essere analizzati da A2A in ingresso, operazione preventiva che evidentemente invece non verrebbe eseguita (Arpa Brescia, *Attività ispettiva ai sensi del D.lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i. stabilimento a2a spa via Malta 25r di Brescia (Bs). Relazione tecnica*, 28 settembre 2009):

*Il rispetto dei parametri analitici, in particolare della % di Cloro contenuta in matrice dei rifiuti speciali, deve essere garantita prima del conferimento in fossa e comunque prima delle operazioni di miscelazione. In particolare per i rifiuti contenenti una frazione in plastica (ad esempio 030307, [ovvero pulper di cartiera]... 191212, [ovvero rifiuti prodotti dal trattamento meccanico degli urbani, non pericolosi, simili a Cdr di scarsa qualità]) dovranno essere previste le modalità di campionamento mediante l'approntamento di un piano conforme alla norma UNI 10802:2004. (p. 75) [...] In relazione alla tipologia di rifiuti ritirati ed alla concentrazione di Cloro, sconosciuta, in matrice, si è ritenuto inserire nel calcolo un tempo di permanenza superiore a 2 secondi (2,61 secondi)[nella camera di postcombustione].(p. 81)*

4. Va ricordato che l’imbroglio delle false “biomasse” era stato architettato dall’allora Asm e dall’Amministrazione comunale dell’epoca con l’obiettivo di far accettare ai cittadini

disinformati l'implementazione della terza linea dell'inceneritore, del tutto inutile per il trattamento dei rifiuti urbani provinciali, e per evitare di effettuare la Valutazione di impatto ambientale. In effetti Asm mise in funzione, abusivamente, nel 2004 l'inutile terza linea di incenerimento, ricorrendo all'imbroglione delle cosiddette "biomasse", in realtà rifiuti speciali, raggiungendo la dimensione iperbolica di 800.000 t/a, rispetto alle 266.000 t/a previste nell'autorizzazione originaria: la violazione delle normative sull'incenerimento dei rifiuti speciali, che si cercò di aggirare appunto con la mistificazione delle "biomasse" e con il cosiddetto setto separatore per la terza linea, costò ad Asm e allo Stato italiano la condanna della Corte di giustizia europea, il 5 luglio 2007, per mancata valutazione di impatto ambientale e per inadeguata informazione della cittadinanza interessata (Si veda il ricorso all'Ue in [www.ambientebrescia.it/RicorsoUe.pdf](http://www.ambientebrescia.it/RicorsoUe.pdf) e la conseguente sentenza della Corte di giustizia europea in [www.ambientebrescia.it/CorteGiustiziaUe.pdf](http://www.ambientebrescia.it/CorteGiustiziaUe.pdf)). Va rimarcato che questa implementazione abusiva della terza linea, sanzionata dall'Ue, non assume solo un rilievo formale (mancata Via), ma riveste un profilo di assoluta gravità sostanziale: nel 2003 non si è voluto sottoporre il progetto della terza linea alla Via, perché nel 2001 era emerso a Brescia il "caso Caffaro", ovvero il più grave inquinamento da PCB e diossine che si conosca e sarebbe stato arduo ipotizzare su un territorio e su una cittadinanza già così altamente contaminati l'immissione di ulteriori PCB e diossine da una nuova linea di incenerimento da 300.000 tonnellate, peraltro del tutto inutile, perché andava ad aggiungersi ad un impianto già largamente sovradimensionato, per tacere delle elevatissime concentrazioni di PM10 da record europeo di cui soffre Brescia. Gli ostacoli a realizzare una simile opera, superflua e incompatibile con un ambiente cittadino tanto inquinato, erano ampiamente prevedibili per cui si è preferito operare aggirando l'ostacolo, sempre nella convinzione che in Italia "cosa fatta capo ha" e che gli abusi di fatto prima o poi troveranno una "sanatoria". E', quindi, ancor più sorprendente che l'attuale Amministrazione ricorra di nuovo a quella vergognosa mistificazione delle false "biomasse", dopo una sanzione della Corte di Giustizia europea. L'ignoranza non può comunque essere una scusante.

5. Si potrebbe obiettare che nel caso della Delibera in questione si tratterebbe solo di un "peccato veniale", perché negli Atti ufficiali autorizzativi non si parla mai di "biomasse", ma correttamente di rifiuti, e che l'inceneritore di Brescia è comunque autorizzato a bruciare rifiuti sia urbani che speciali. Si tratterebbe "solo" di un falso, forse penalmente irrilevante. Viene però da chiedersi: perché nella Delibera del Comune di Brescia si insiste con l'occultare sotto il termine "biomasse", illegalmente abusato, rifiuti speciali a tutti gli effetti? Lo si comprende dall'articolo allegato che riporta la conferenza stampa tenuta il 27 marzo 2014 dalla stessa Amministrazione di Brescia per presentare all'opinione pubblica l'Accordo tra A2A e Comune (Allegato 4). Dire alla cittadinanza (con un falso clamoroso) che si recuperano soldi per le bonifiche in cambio del fatto che si brucerebbero semplici biomasse ("bio", vita, dunque amiche dell'ambiente!) nell'inceneritore di Brescia può perfino apparire una buona notizia. Ben diverso sarebbe dire la verità: ovvero che quei pochi soldi vanno a compensare la concessione ad A2A di bruciare circa 270.000 tonnellate di rifiuti speciali, in massima parte importati da fuori provincia, con il corollario che, avallando una simile importazione massiccia di rifiuti come le "ecoballe" campane, di fatto si concede ad A2A di ampliare ulteriormente l'importazione di rifiuti urbani extraprovinciali, oltre le attuali 70.000 tonnellate annue, circa. Insomma un pugno di euro per continuare a subire l'impatto ambientale di un inceneritore di 800.000 tonnellate, quando per trattare i rifiuti urbani della provincia di Brescia a valle della raccolta differenziata ne basterebbe uno da 200.000 tonnellate! Insomma, le gentili "biomasse", illegalmente contrabbandate dal Comune per occultare i ben più ostici rifiuti speciali, servono allo stesso Comune di Brescia per la propria propaganda ingannevole, ovvero per far accettare ai cittadini disinformati una scelta dannosa per l'ambiente e la loro salute, ma lucrosa per

l'azienda controllata dal medesimo Comune (lacerante conflitto di interessi!). Dunque, ancora una volta, si stravolgono i codici CER per ragioni di puro business.

6. In conclusione sembra evidente che vi sia materia di intervento per codesto Comitato: “la diffusione della cultura della legalità in ambito formativo e sociale”, per essere credibile, deve partire dal buon esempio dell'Amministrazione comunale che intende promuoverla. Quindi, per le ragioni ampiamente sopra esposte, **si chiede l'intervento urgente di codesto Comitato perché detta Delibera della Giunta comunale n. 22 del 18.03.2014 venga ritirata e riscritta sostituendo in ogni punto il termine illegale e fuorviante “biomasse” con quello corretto di rifiuti speciali con relativi codici CER.**

In attesa di un gentile riscontro, si porgono distinti saluti.

Brescia 16 aprile 2014

Per Coordinamento Comitati ambientalisti Lombardia

**Imma Lasciafari**



Per l'Associazione “Cittadini per il riciclaggio”

**Marino Ruzzenenti**



**Mittente**

**Marino Ruzzenenti**

**Piazzetta TitoSperi, 3 25121 Brescia [ruzzo@libero.it](mailto:ruzzo@libero.it)**

PEC [ruzzo@pec.ambientebrescia.it](mailto:ruzzo@pec.ambientebrescia.it)

Tel. 030290354 Cell. 3206359812